

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1143

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1993, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati SANESE, ALIVERTI, CORSI, CORRAO, PATRIA, FORTUNATO, BACCARINI, NAPOLI, SERRA Giuseppe, TABACCI, RIVERA, VISCARDI e SANGALLI (936); STRADA (1092); PATRIA, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, ASTONE, BACCARINI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BORRA, CAFARELLI, CAROLI, CASTAGNETTI Pierluigi, CORSI, CULICCHIA, D'ACQUISTO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, D'ONOFRIO, FERRARI Francesco, FORTUNATO, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, LATTANZIO, LECCISI, LEONE, MAIRA, MELELEO, MENSORIO, MOIOLI VIGANÒ, PERANI, PINZA, RANDAZZO, RICCIUTI, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, VISCARDI, ZAMPIERI, ZARRO e ZOPPI (1205)

(V. Stampati Camera nn. 936, 1092 e 1205)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 aprile 1993

Norme sul sistema di certificazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce il sistema di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di analisi e di prova e degli organismi di certificazione, nonché delle attività di analisi e di prova e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

- a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;
- b) informare e tutelare i consumatori;
- c) garantire la sicurezza dei prodotti, anche provenienti dall'estero, immessi sul mercato.

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà.

4. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie.

Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei labora-

tori di analisi e di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «laboratori»;

d) gli organi di controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove;

b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;

c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, i controlli, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

Art. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è rinnovabile e ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'esercizio di attività di accreditamento limitata a settori di attività specifici.

4. L'autorizzazione può essere richiesta da soggetti aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituiti da:

a) organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche, o associazioni tra le medesime organizzazioni;

b) enti pubblici operanti nei settori interessati all'attività di certificazione o associazioni tra i medesimi enti;

c) associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

5. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme UNI-CEI che dimostrino l'idoneità tecnica delle strutture e del personale allo svolgimento delle attività di accreditamento nonché l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici.

6. Gli organismi di accreditamento esercitano la loro attività garantendo la pluralità dei laboratori e degli organismi di certificazione, senza alcuna discriminazione.

Art. 4.

(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento. Disciplina delle modalità di accreditamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina:

a) i criteri, le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività di accreditamento di cui all'articolo 3, nonché il contenuto minimo, necessario e inderogabile delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6;

b) le condizioni e le procedure per l'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

c) la facoltà da parte dei soggetti interessati di ricorrere avverso gli atti di rifiuto o di revoca dell'accREDITAMENTO;

d) le modalità del controllo esercitato dagli organismi di accREDITAMENTO sui laboratori e sugli organismi di certificazione accREDITATI nel quadro della disciplina comunitaria;

e) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte degli organismi di accREDITAMENTO, degli atti di rilascio, di diniego o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione, delle tariffe dovute dai soggetti accREDITATI, dei bilanci annuali e degli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso;

f) le modalità di riconoscimento dei titoli di accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, anche tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco degli organismi di accREDITAMENTO, degli organismi di certificazione, dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

Art. 5.

(Laboratori e organismi di certificazione)

1. Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita.

2. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti a vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza.

3. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di laboratori esterni purchè le analisi e le prove da questi svolte siano complementari.

4. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano, ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

Art. 6.

(Convenzione)

1. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e i laboratori e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione tipo

approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma 1 deve in ogni caso prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) di sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodici disposti dall'organismo di accreditamento;

c) di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) di comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia. Tali informazioni sono riservate;

e) di corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione e revocano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

(Controlli)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi settori di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla

data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche utilizzate per la costruzione sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore, se importati.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire duecento milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previ-

ste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 9.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accREDITAMENTO.